



CIRCOLARE SETTIMANALE

NUMERO 38 DEL 30 SETTEMBRE 2022

LA SETTIMANA IN BREVE

■ LE PRINCIPALI NOTIZIE FISCALI DELLA SETTIMANA

LA SCHEDA INFORMATIVA

■ DECRETO AIUTI-TER

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 223 del 23 settembre 2022 il decreto n.144/2022, cd. "Decreto Aiuti-ter". Il decreto è rubricato "Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)" ed è in vigore dal 24 settembre 2022.

■ INDENNITÀ 200 E 150 EURO - ISTRUZIONI

Per il contrasto alle difficoltà economiche create dal caro-energia, al bonus 200 euro previsto dal DL Aiuti per le persone fisiche con reddito 2021 fino a 35mila euro, si è aggiunto, con il DL Aiuti ter un bonus aggiuntivo di 150 euro riservato agli stessi soggetti con reddito fino a 20mila euro. In particolare, per lavoratori autonomi iscritti alle gestioni INPS e per professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatoria di previdenza e assistenza, è stato pubblicato l'atteso decreto attuativo nel quale si prevede l'erogazione unificata di entrambe le indennità. In questa scheda ne riepiloghiamo la disciplina.

■ CONTRIBUTO FONDO PERDUTO "PARCO AGRISOLARE": INVIO PROPOSTE ENTRO IL 27 OTTOBRE 2022

A partire dal 27 settembre 2022 **fino alle ore 12:00 del 27 ottobre 2022** è possibile presentare **la domanda di accesso agli incentivi** per la realizzazione di **impianti fotovoltaici** da installare su **edifici a uso produttivo** nei **settori agricolo, zootecnico e agroindustriale**, la c.d. misura di investimento 2.2 del PNRR, denominata "**Parco Agrisolare**". In particolare, la misura prevede la selezione e il finanziamento, tramite l'erogazione di un **contributo a fondo perduto**, di interventi che consistono **nell'acquisto e posa in opera di pannelli fotovoltaici sui tetti di fabbricati strumentali** all'attività delle imprese beneficiarie. Unitamente a tale attività, possono essere eseguiti uno o più interventi complementari di riqualificazione dei fabbricati ai fini del miglioramento dell'efficienza energetica delle strutture quali la rimozione e lo smaltimento dell'amianto dai tetti, la realizzazione dell'isolamento termico dei tetti e la realizzazione di un sistema di aerazione. Con la pubblicazione dell'Avviso pubblico del Mipaaf del 23.08.2022, è stato approvato il Regolamento Operativo recante le modalità di presentazione delle domande di accesso alla realizzazione di impianti fotovoltaici.

PRASSI DELLA SETTIMANA

■ I DOCUMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

SCADENZARIO

■ SCADENZARIO DAL 30.09.2022 AL 14.10.2022

LA SETTIMANA IN BREVE

Segue la carrellata delle principali notizie fiscali della settimana.

Bonus locazioni piscine e imprese turistiche: il codice tributo

L'articolo 5 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 ha previsto che il credito d'imposta di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, spetti sia alle imprese del settore turistico, che quelle dei settori di cui al codice ATECO 93.11.20 - **Gestione di piscine** in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022. Con [Risoluzione n 51 del 23 settembre](#) le Entrate hanno istituito il seguente codice tributo per l'utilizzo del credito di imposta suddetto acquistato dai cessionari: **"7741" denominato "CESSIONE CREDITO** - Credito d'imposta in favore di imprese turistiche per canoni di locazione - articolo 5 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4".

Fondo investimenti innovativi agricoltura: dal 30.09 via alle richieste

Con [Decreto direttoriale del 23 settembre 2022](#) il MISE ha pubblicato l'elenco delle imprese agricole ammesse al fondo per gli investimenti innovativi tra tutte quelle che avevano presentato istanza dal 23 maggio al 23 giugno 2022. Queste aziende possono presentare le richieste di erogazione del contributo, solo a seguito dell'integrale pagamento delle spese rendicontate, a partire dal 30 settembre 2022 ed entro il 30 settembre 2023, ad Invitalia esclusivamente tramite PEC, inviando il modulo allegato al provvedimento, debitamente compilato in tutte le sue parti, all'indirizzo: contributofia@pec.mise.gov.it

Fondi per la logistica agroalimentare: domande dal 12 ottobre

Invitalia, con comunicato del 22 settembre, **informa che a partire dalle ore 12:00 del 12 ottobre**, e fino alle ore 17:00 del 10 novembre 2022, sarà possibile presentare **la domanda per i finanziamenti di Contratti per la logistica nei settori:**

- ◆ **agroalimentare,**
- ◆ **pesca e acquacoltura,**
- ◆ **silvicoltura, floricoltura e vivaismo.**

L'agevolazione, a cui sono stati destinati **dal Mipaaf 500 milioni di euro** a valere sui fondi del PNRR, ha l'obiettivo di potenziare i sistemi di logistica e stoccaggio del settore agroalimentare, ridurre i costi ambientali ed economici e sostenere l'innovazione dei processi produttivi verso forme produttive più sostenibili.

Enti promozione sportiva: finanziamenti fino a 600mila euro per progetto

Il Dipartimento per lo sport ha pubblicato [l'Avviso](#) che destina 5,4 milioni di euro agli Enti di Promozione Sportiva per la realizzazione di progetti che pongano l'accento sull'innovazione, sulla promozione dello sport in spazi urbani e sulla capacità di creare sinergie sul territorio, integrando sport, pianificazione e/o rigenerazione urbana e tecnologia applicata al benessere.



È previsto il coinvolgimento anche delle ASD e SSD affiliate agli EPS che potranno fare rete e avanzare proposte al proprio organismo affiliante.

Le domande di contributo per il finanziamento delle iniziative progettuali possono essere presentate solo ed esclusivamente dagli Enti di Promozione Sportiva (EPS), riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano e/o dal Comitato Italiano Paralimpico, per l'intero periodo di realizzazione del progetto.

L'invio deve avvenire via pec all'indirizzo ufficiosport@pec.governo.it entro le ore 12:00 del 28 ottobre 2022.

Si specifica che saranno ammessi alla valutazione i progetti della durata massima di 12 mesi; non è necessario indicare la data di inizio del progetto, purché:

- ♦ le attività previste abbiano inizio nell'anno 2022,
- ♦ abbiano la durata massima di 12 mesi e
- ♦ il budget economico sia congruo rispetto alla durata indicata.

La richiesta di contributo per ciascun progetto presentato non può essere superiore a € 600.000,00. [Qui la modulistica](#) necessaria alla richiesta.

Rimborso canoni locazione studio versati in eccedenza: imponibile per il professionista

Con [Risposta a interpello n 482 del 28 settembre 2022](#) le Entrate si occupano della rilevanza ai fini IRPEF di somma conseguita a rimborso di spese inerenti l'esercizio dell'attività professionale - articolo 54, decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) e affermano che il professionista che ha percepito una somma di denaro come restituzione di quanto in precedenza pagato in eccesso e dedotto, per canoni di locazione dello studio, deve tassare tale somma come reddito di lavoro autonomo.

L'Agenzia ricorda che rilevanza reddituale del "rimborso" di spese dedotte in precedenza dal reddito del professionista è stata ribadita con la risoluzione 13 ottobre 2010, n. 106/E, che specifica "costituiscono reddito di lavoro autonomo, soggetto a ritenuta ai sensi dell'articolo 25 del DPR n. 600 del 1973, non solo gli emolumenti sostitutivi di compensi ma anche il rimborso di costi che hanno concorso alla formazione del reddito, in quanto deducibili". Il medesimo documento precisa, inoltre, che per ragioni di simmetria impositiva, il rimborso delle predette spese, che hanno concorso alla formazione del reddito sotto forma di costi deducibili, deve ugualmente essere assoggettato ad imposizione e a ritenuta ai sensi del combinato disposto dei predetti articoli 6 del TUIR e 25 del DPR n. 600 del 1973.

*Concludiamo informando che un comunicato del 28.9.2022 sul sito del Ministero del lavoro ha **prorogato dal 30 settembre al 14 ottobre 2022 la scadenza per l'invio del rapporto biennale sulla parità di genere** da parte delle aziende con oltre 50 dipendenti.*

DECRETO AIUTI-TER

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 223 del 23 settembre 2022 il decreto n.144/2022, cd. "Decreto Aiuti-ter". Il decreto è rubricato "Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)" ed è in vigore dal 24 settembre 2022.

In questa scheda riepiloghiamo le novità.

DECRETO AIUTI TER	
<p>CONTRIBUTO STRAORDINARIO, SOTTO FORMA DI CREDITO D'IMPOSTA, IN FAVORE DELLE IMPRESE PER L'ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE</p> <p>Art.1</p>	<p>Alle imprese a forte consumo di energia elettrica¹, i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati:</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ sulla base della media del terzo trimestre 2022 ♦ ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, <p>hanno subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% relativo al medesimo periodo dell'anno 2019², è riconosciuto un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta, pari al 40% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022.</p> <p>Il credito è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle imprese di cui sopra e dalle stesse auto-consumata nei mesi di ottobre e novembre 2022³.</p> <p>Alle imprese a forte consumo di gas naturale⁴ è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 40% della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al terzo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.</p>

¹ di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2017

² anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa,

³ In tal caso l'incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e auto-consumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito di imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica pari alla media, relativa ai mesi di ottobre e novembre 2022, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica

⁴ Ai fini del presente comma, è impresa a forte consumo di gas naturale quella che opera in uno dei settori di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro della transizione ecologica 21 dicembre 2021, n. 541, della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 5 del 8 gennaio 2022 e ha consumato, nel primo trimestre solare dell'anno 2022, un quantitativo di gas naturale per usi energetici **non inferiore al 25%** del volume di gas naturale indicato all'articolo 3, comma 1, del medesimo decreto, al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici

Alle imprese dotate di **contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW** (rilevante l'abbassamento rispetto ai 16,5 Kw richiesto nei crediti dei mesi precedenti) diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica⁵ è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al **30% della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica**, effettivamente utilizzata nei mesi di **ottobre e novembre 2022**, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al terzo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

Alle imprese **diverse da quelle a forte consumo di gas naturale**⁶ è riconosciuto, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, **pari al 40% della spesa sostenuta** per l'acquisto del medesimo gas, consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al terzo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

CONTRIBUTI STRAORDINARI ENERGIA	OTTOBRE E NOVEMBRE 2022	SETTEMBRE 2022
Imprese forte consumo di energia	40%	25%
Imprese forte consumo gas	40%	25%
Imprese con contatori energia pari o superiore a 4,5 KW	30%	15%
Imprese diverse da quelle gasivore	40%	25%

Ai fini della fruizione dei crediti d'imposta, per le imprese non gasivore e non energivore, ove l'impresa destinataria del contributo si rifornisca nel terzo trimestre dell'anno 2022 e nei mesi di ottobre e novembre 2022, di energia elettrica o di gas naturale dallo stesso venditore da cui si riforniva nel terzo trimestre dell'anno 2019, **il venditore, entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta, invia al proprio cliente, su sua richiesta**, una comunicazione nella quale è riportato il calcolo **dell'incremento di costo della componente energetica** e l'ammontare del credito d'imposta spettante per i mesi di ottobre e novembre 2022.

⁵ di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2017,

⁶ di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° marzo 2022 n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34

	<p>In generale, i crediti d'imposta di cui sopra:</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ sono utilizzabili esclusivamente in compensazione⁷, entro il 31 marzo 2023. ♦ non applicano i limiti all'utilizzo dei crediti relativamente <ul style="list-style-type: none"> ✓ all'importo massimo annuale pari ad euro 2 milioni⁸, ✓ all'ammontare dei crediti da indicare nel Quadro RW, pari ad euro 250.000 annui⁹; ♦ non concorrono alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) ♦ non rilevano ai fini del rapporto di deducibilità per gli interessi passivi¹⁰; ♦ sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto. ♦ sono cedibili con le stesse regole previste per i crediti dei mesi precedenti, in ogni caso i crediti d'imposta sono usufruiti dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 marzo 2023. <p>Entro il 16 febbraio 2023 i beneficiari del credito, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, inviano all'Agenzia delle Entrate un'apposita comunicazione sull'importo del credito maturato nell'esercizio 2022¹¹.</p> <p>Infine, viene modificato l'articolo 6 del decreto-legge "aiuti bis", al fine di consentire la fruibilità del credito di imposta energia, riconosciuto per il terzo trimestre 2022, sia in compensazione che mediante cessione, entro la data del 31 marzo 2023 in luogo della data del 31 dicembre 2022.</p>
<p>ESTENSIONE DEL CREDITO DI IMPOSTA PER L'ACQUISTO DI CARBURANTI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ AGRICOLA E DELLA PESCA</p> <p>Art.2</p>	<p>Alle imprese esercenti attività agricola e della pesca e alle imprese esercenti l'attività agromeccanica di cui al codice ATECO 1.61 è riconosciuto un credito di imposta, pari al 20% della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nel quarto trimestre solare dell'anno 2022, comprovato mediante fatture d'acquisto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto.</p> <p>Per espressa previsione, il contributo è altresì, riconosciuto alle imprese esercenti attività agricola e della pesca in relazione alla spesa sostenuta nel quarto trimestre solare dell'anno 2022 per l'acquisto del gasolio e della benzina utilizzati per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all'allevamento degli animali.</p> <p>Il credito d'imposta è:</p>

⁷ ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241

⁸ di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

⁹ di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

¹⁰ cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

¹¹ Il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione sono definiti con provvedimento dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

	<ul style="list-style-type: none"> ♦ utilizzabile esclusivamente in compensazione¹², entro la data del 31 marzo 2023. ♦ non applicano i limiti all'utilizzo dei crediti relativamente <ul style="list-style-type: none"> ✓ all'importo massimo annuale pari ad euro 2 milioni¹³, ✓ all'ammontare dei crediti da indicare nel Quadro RW, pari ad euro 250.000 annui¹⁴; ♦ non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive ♦ e non rileva ai fini del rapporto degli interessi¹⁵. ♦ è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto. ♦ è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni¹⁶ solo se effettuate a favore di <ul style="list-style-type: none"> ✓ banche e intermediari finanziari¹⁷ ✓ società appartenenti a un gruppo bancario¹⁸ ✓ imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia¹⁹, <p>In caso di cessione dei crediti d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti d'imposta.</p> <p>Entro il 16 febbraio 2023 i beneficiari del credito, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, inviano all'Agenzia delle Entrate un'apposita comunicazione sull'importo del credito maturato nell'esercizio 2022.</p> <p>Tali disposizioni si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.</p>
<p>MISURE A SUPPORTO DELLE IMPRESE COLPITE DALL'AUMENTO DEI PREZZI DELL'ENERGIA</p>	<p>Al fine di supportare ulteriormente la liquidità delle imprese nel contesto dell'emergenza energetica, la norma:</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ prova ad assicurare le migliori condizioni del mercato dei finanziamenti bancari concessi alle imprese per il pagamento delle fatture, per consumi energetici, emesse nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022, le garanzie prestate

¹² ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241

¹³ di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

¹⁴ di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

¹⁵ di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917

¹⁶ ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima.

¹⁷ iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,

¹⁸ iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia

¹⁹ ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209

Art.3	<p>da SACE S.p.A., ai sensi del cd. Decreto Aiuti²⁰, sono concesse, a titolo gratuito, nel rispetto delle previsioni in materia di regime «de minimis»²¹ nei casi in cui il tasso di interesse applicato alla quota garantita del finanziamento non superi, al momento della richiesta di garanzia, il rendimento dei buoni del Tesoro poliennali (BTP) di durata media pari o immediatamente superiore al finanziamento concesso, fermo restando che il costo del finanziamento dovrà essere limitato al recupero dei costi e essere inferiore al costo che sarebbe stato richiesto dal soggetto o dai soggetti eroganti per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dei suddetti soggetti eroganti.</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Contiene misure a favore delle imprese energivore. In particolare,²² con riferimento alle misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese tramite garanzie prestate da SACE S.p.A., l'ammontare garantito del finanziamento, può essere elevato fino a coprire il fabbisogno di liquidità <ul style="list-style-type: none"> ✓ per i successivi 12 mesi per le piccole e medie imprese ✓ per i successivi 6 mesi per le grandi imprese <p>in ogni caso entro un importo non superiore a 25 milioni di euro, a condizione che</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ il beneficiario sia classificabile come impresa a forte consumo di energia,²³ ✓ tale fabbisogno sia attestato mediante apposita autocertificazione resa dal beneficiario²⁴ ◆ Con riferimento alle misure di sostegno alla liquidità delle piccole e medie imprese, la garanzia del Fondo²⁵ su finanziamenti individuali successivi al 24 settembre²⁶ e destinati a finalità di copertura dei costi d'esercizio per il pagamento delle fatture, per consumi energetici, emesse nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022, può essere concessa, a titolo gratuito <ul style="list-style-type: none"> ✓ laddove siano rispettate le condizioni di cui sopra, ✓ e nella misura massima dell'80% dell'importo dell'operazione finanziaria, ✓ in favore di tutti i soggetti beneficiari²⁷. ◆ Vengono inoltre apportate modifiche al Decreto Ucraina²⁸, al Decreto Aiuti²⁹ e
-------	---

²⁰ articolo 15 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91

²¹ di cui alla Comunicazione della Commissione Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina e ai pertinenti regolamenti «de minimis» o di esenzione per categoria,

²² Nel rispetto delle pertinenti previsioni di cui alla Comunicazione della Commissione Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina,

²³ ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera a) della direttiva 2003/96/CE

²⁴ ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre, 2000, n. 445.

²⁵ di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662,

²⁶ data di entrata in vigore della presente disposizione

²⁷ , indipendentemente dalla fascia di appartenenza di cui al modello di valutazione di cui alla parte IX, lettera A, delle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia allegate al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 febbraio 2019

²⁸ decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51

²⁹ Art. 15, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91

	<p>il Decreto Semplificazioni 2020³⁰.</p> <p>L'efficacia delle norme è subordinata all'approvazione della Commissione europea³¹.</p>										
<p>DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCISA E DI IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO SU ALCUNI CARBURANTI</p> <p>Art.4</p>	<p>A decorrere dal 18 ottobre 2022 e fino al 31 ottobre 2022 le aliquote di accisa³² dei sottoindicati prodotti sono rideterminate nelle seguenti misure:</p> <table border="1"> <tr> <td>benzina</td><td>478,40 euro per mille litri;</td></tr> <tr> <td>oli da gas o gasolio usato come carburante</td><td>367,40 euro per mille litri</td></tr> <tr> <td>gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti</td><td>182,61 euro per mille chilogrammi</td></tr> <tr> <td>gas naturale usato per autotrazione</td><td>zero euro per metro cubo</td></tr> <tr> <td>aliquota IVA applicata al gas naturale usato per autotrazione</td><td>5 per cento</td></tr> </table> <p>In dipendenza della rideterminazione dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, l'aliquota di accisa sul gasolio commerciale usato come carburante³³, non si applica per il periodo dal 18 ottobre 2022 e fino al 31 ottobre 2022.</p> <p>Inoltre:</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ gli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa³⁴ ♦ gli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti³⁵ <p>trasmettono, entro il 10 novembre 2022, all'ufficio competente per territorio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, per via telematica³⁶ i dati relativi ai quantitativi dei prodotti di cui sopra, usati come carburante giacenti nei serbatoi dei relativi depositi e impianti alla data del 30 ottobre 2022³⁷.</p>	benzina	478,40 euro per mille litri;	oli da gas o gasolio usato come carburante	367,40 euro per mille litri	gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti	182,61 euro per mille chilogrammi	gas naturale usato per autotrazione	zero euro per metro cubo	aliquota IVA applicata al gas naturale usato per autotrazione	5 per cento
benzina	478,40 euro per mille litri;										
oli da gas o gasolio usato come carburante	367,40 euro per mille litri										
gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti	182,61 euro per mille chilogrammi										
gas naturale usato per autotrazione	zero euro per metro cubo										
aliquota IVA applicata al gas naturale usato per autotrazione	5 per cento										
<p>DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SPORT</p> <p>Art.7</p>	<p>Viene incrementato di 50 milioni di euro (per il 2022) il Fondo³⁸ destinato all'erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche, per le discipline sportive, per gli enti di promozione sportiva e per le federazioni sportive, anche nel settore paralimpico, che gestiscono impianti sportivi e piscine.</p>										

³⁰ Art. 64, co 3, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020 n. 120

³¹ ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

³² di cui all'allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,

³³ di cui al numero 4-bis della Tabella A allegata al testo unico di cui al citato decreto legislativo n. 504 del 1995,

³⁴ di cui all'articolo 25, comma 1, del testo unico di cui al citato decreto legislativo n. 504 del 1995

³⁵ di cui al comma 2, lettera b), del medesimo articolo 25,

³⁶ e con l'utilizzo dei modelli di cui all'articolo 8, comma 6, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142,

³⁷ La predetta comunicazione non è effettuata nel caso in cui, alla scadenza dell'applicazione della rideterminazione delle aliquote di accisa, venga disposta la proroga dell'applicazione delle aliquote. Nel caso in cui non venga disposta la proroga, per la mancata comunicazione delle giacenze trova applicazione la sanzione apposta (prevista dall'articolo 50, comma 1, del testo unico di cui al citato decreto legislativo n. 504 del 1995). La medesima sanzione è applicata per l'invio delle comunicazioni con dati incompleti o non veritieri.

³⁸ di cui all'articolo 1, comma 369, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205

	<p>Con decreto dell'Autorità politica delegata in materia di sport, da adottarsi entro il 24 ottobre 2022³⁹, sono individuati modalità, termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, criteri di ammissione, modalità di erogazione, nonché le procedure di controllo.</p>
<p>DISPOSIZIONI URGENTI IN FAVORE DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE</p> <p>Art.8</p>	<p>Al fine di sostenere:</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ gli enti del terzo settore ♦ e gli enti religiosi civilmente riconosciuti che gestiscono servizi sociosanitari e sociali svolti in regime residenziale, semiresidenziale rivolti a persone con disabilità, <p>è istituito⁴⁰ un apposito fondo, con una dotazione di 120 milioni di euro per l'anno 2022, per il riconoscimento di un contributo straordinario per i maggiori oneri sostenuti per energia e gas.</p> <p>Inoltre, per sostenere:</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ gli enti iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore⁴¹, ♦ le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di migrazione⁴², ♦ e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale⁴³, iscritte alla relativa anagrafe e non ricompresi tra quelli di cui sopra <p>è istituito un apposito fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2022, per il riconoscimento di un contributo straordinario per i maggiori oneri sostenuti per la componente energia e il gas naturale.</p> <p>Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri⁴⁴, da adottare entro il 24 ottobre 2022⁴⁵, sono individuate modalità, termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, modalità di erogazione e procedure di controllo.</p> <p>I contributi previsti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ non sono cumulabili tra loro ♦ non concorrono alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive ♦ non rilevano ai fini del rapporto degli interessi passivi ⁴⁶ ♦ sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

³⁹ trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto

⁴⁰ nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei ministri,

⁴¹ di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117

⁴² di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117

⁴³ di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460

⁴⁴ di concerto con l'Autorità politica delegata in materia di disabilità e con i Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali,

⁴⁵ trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto

⁴⁶ di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

<p>CONTRIBUTO ENERGIA E GAS PER CINEMA, TEATRI E LUOGHI DELLA CULTURA</p> <p>Art.11</p>	<p>Introdotta un contributo energia e gas per:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ sale teatrali, ◆ sale da concerto, ◆ sale cinematografiche ◆ e istituti e luoghi della cultura⁴⁷, <p>con autorizzazione di spesa per 40 milioni di euro per l'anno 2022.</p> <p>Con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro il 24 ottobre 2022⁴⁸, sono definite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse.</p>
<p>DISPOSIZIONI PER IL SOSTEGNO DEL SETTORE TRASPORTO</p> <p>Art.14</p>	<p>Viene autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2022, da destinare</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ 85 milioni di euro, al sostegno del settore dell'autotrasporto di merci ◆ 15 milioni di euro, al sostegno del settore dei servizi di trasporto di persone su strada. <p>Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità da adottare entro il 24 ottobre 2022⁴⁹, sono definiti criteri di determinazione, modalità di assegnazione e procedure di erogazione delle risorse.</p>
<p>INDENNITÀ UNA TANTUM PER I LAVORATORI DIPENDENTI</p> <p>Art. 18</p>	<p>Viene prevista un'indennità per i lavoratori dipendenti, con esclusione di quelli con rapporto di lavoro domestico:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ aventi una retribuzione imponibile nella competenza del mese di novembre 2022 non eccedente l'importo di 1.538 euro, e che ◆ non titolari dei trattamenti dedicati ai lavoratori autonomi (si veda il successivo art. 20). <p>L'indennità è riconosciuta per il tramite dei datori di lavoro, che erogano una somma una tantum di importo pari a 150 euro da erogarsi una sola volta in corrispondenza della mensilità di competenza di novembre 2022.</p> <p>Tale indennità è riconosciuta in via automatica, previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare delle prestazioni di indennità per pensionati e altre categorie di soggetti.</p> <p>L'indennità è riconosciuta anche ai lavoratori interessati da eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall'INPS e spetta una sola volta anche nel caso in cui il lavoratore dipendente sia titolare di più rapporti di lavoro.</p> <p>L'importo in esame non risulta cedibile, né sequestrabile, né pignorabile e non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali.</p>
<p>INDENNITÀ UNA TANTUM PER PENSIONATI E ALTRE CATEGORIE DI SOGGETTI</p>	<p>Sempre per i lavoratori dipendenti viene riproposto il riconoscimento dell'indennità una tantum, questa volta pari a 150 euro, per le seguenti categorie di soggetti:</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>pensionati con reddito personale assoggettabile a IRPEF per l'anno 2021 inferiore a 20.000 euro. Si tratta di soggetti residenti in Italia e titolari di:</p> </div>

⁴⁷ di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42


⁴⁸ trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto

⁴⁹ trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto

Art. 19	<p>♦ uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ pensione o assegno sociale, ✓ pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di <p>♦ di trattamenti di accompagnamento alla pensione;</p> <p>con decorrenza entro il 01.10.2022.</p> <p>Per tali soggetti l'INPS corrisponde d'ufficio nel mese di novembre 2022 l'indennità una tantum pari a 150 euro.</p> <p>L'indennità una tantum non costituisce reddito ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali, non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile ed è corrisposta una sola volta anche nel caso in cui il beneficiario svolga attività lavorativa</p> <p>altre categorie di soggetti, ai quali viene riconosciuta l'indennità <i>una tantum</i> di 150 euro sempre per il mese di novembre 2022. Si tratta, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ dei lavoratori domestici; ♦ dei percettori di NASpl e Dis-coll nel mese di novembre 2022; ♦ dei titolari di disoccupazione agricola di competenza del 2021; ♦ dei titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa⁵⁰ facenti capo ai seguenti ambiti <ul style="list-style-type: none"> ✓ rapporti di lavoro subordinato privato, anche se non inerenti all'esercizio di una impresa; ✓ rapporti di mezzadria, di colonia parziaria, di compartecipazione agraria, di affitto a coltivatore diretto, nonché rapporti derivanti da altri contratti agrari, salva la competenza delle sezioni specializzate agrarie; ✓ rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato. La collaborazione si intende coordinata quando, nel rispetto delle modalità di coordinamento stabilite di comune accordo dalle parti, il collaboratore organizza autonomamente l'attività lavorativa; ✓ rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici che svolgono esclusivamente o prevalentemente attività economica; ✓ rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici ed altri rapporti di lavoro pubblico, sempreché non siano devoluti dalla legge ad altro giudice; ♦ dei dottorandi e degli assegnisti di ricerca i cui contratti sono attivi alla data del 18.05.2022⁵¹ e che sono iscritti alla Gestione separata.
---------	--

⁵⁰ di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile.

⁵¹ entrata in vigore del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50.

	<p>lavoratori che nel 2021 siano stati beneficiari di una delle indennità connesse all'emergenza Covid-19.</p> <p>lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti⁵² che, nel 2021 abbiano svolto la prestazione per almeno 50 giornate e che abbiano un reddito inferiore a 20.000 euro</p> <p>lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che nel 2021 abbiano almeno 50 contributi giornalieri versati e abbiano maturato un reddito non superiore a 20.000 euro per l'anno 2021</p> <p>lavoratori autonomi</p> <ul style="list-style-type: none">◆ privi di partita IVA,◆ non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, <p>che nel 2021 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali (con contratto d'opera⁵³), nonché agli incaricati alle vendite a domicilio con reddito nell'anno 2021 derivante dalle medesime attività superiore a 5.000 euro e titolari di partita IVA attiva, iscritti alla Gestione separata</p> <p>nuclei beneficiari del reddito di cittadinanza</p> <div> Vi è incompatibilità delle indennità in esame con quelle analoghe previste per i lavoratori dipendenti, esaminate in precedenza (art. 19).</div>			
<p>SOSTEGNO DEL REDDITO PER I LAVORATORI AUTONOMI</p> <p>Art. 20</p>	<p>Viene incrementata di 150 euro l'indennità una tantum prevista per i lavoratori autonomi dal “Decreto Aiuti”. Si tratta dell'importo da corrispondere ai lavoratori autonomi, compresi i professionisti iscritti a regimi previdenziali obbligatori gestiti da enti di diritto privato, che:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ nel periodo d'imposta 2021,◆ abbiano percepito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro.⁵⁴			
<p>NORME IN MATERIA DI DELOCALIZZAZIONE O CESSIONE DI ATTIVITÀ DI IMPRESE NON VERTENTI IN SITUAZIONE DI CRISI</p> <p>Art. 37</p>	<p>Vengono modificate le procedure in tema di delocalizzazioni⁵⁵, come segue:</p> <table><thead><tr><th>PREVISIONE⁵⁶</th></tr></thead><tbody><tr><td><p>i licenziamenti</p><ul style="list-style-type: none">◆ individuali per giustificato motivo oggettivo, e◆ collettivi<p>intimati in mancanza dell'apposita comunicazione⁵⁷ o dello scadere del termine di 180 giorni ovvero del minor termine entro il quale è approvato il piano⁵⁸ sono nulli</p></td></tr><tr><td><p>estensione del termine (da 30 a 120 giorni) entro il quale il piano per limitare le ricadute occupazionali ed economiche derivanti dalla chiusura deve essere</p></td></tr></tbody></table>	PREVISIONE ⁵⁶	<p>i licenziamenti</p> <ul style="list-style-type: none">◆ individuali per giustificato motivo oggettivo, e◆ collettivi <p>intimati in mancanza dell'apposita comunicazione⁵⁷ o dello scadere del termine di 180 giorni ovvero del minor termine entro il quale è approvato il piano⁵⁸ sono nulli</p>	<p>estensione del termine (da 30 a 120 giorni) entro il quale il piano per limitare le ricadute occupazionali ed economiche derivanti dalla chiusura deve essere</p>
PREVISIONE ⁵⁶				
<p>i licenziamenti</p> <ul style="list-style-type: none">◆ individuali per giustificato motivo oggettivo, e◆ collettivi <p>intimati in mancanza dell'apposita comunicazione⁵⁷ o dello scadere del termine di 180 giorni ovvero del minor termine entro il quale è approvato il piano⁵⁸ sono nulli</p>				
<p>estensione del termine (da 30 a 120 giorni) entro il quale il piano per limitare le ricadute occupazionali ed economiche derivanti dalla chiusura deve essere</p>				

⁵² di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

⁵³ riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del Codice civile.

⁵⁴ In proposito si segnala che, nella giornata del **26.09.2022**, sia le casse di previdenza che l'INPS che ha emanato in pari data la circolare 103, in cui ha fornito taluni chiarimenti, hanno messo a disposizione le **procedure operative** con cui i potenziali beneficiari possono fare l'**istanza per il riconoscimento** sia dell'indennità di cui al "Decreto Aiuti" che quella di cui al "Decreto Aiuti-ter".

⁵⁵ di cui alla legge 30 dicembre 2021, n. 234.

⁵⁶ NORMA ART. 13 del D.L. 144/2022

⁵⁷ di cui al comma 224.

⁵⁸ cui al comma 233.

	<p>discusso con le rappresentanze sindacali, alla presenza dei rappresentanti delle regioni interessate, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dello sviluppo economico e dell'ANPAL</p> <p>in caso di mancata sottoscrizione del piano da parte delle organizzazioni sindacali, il datore di lavoro è tenuto a pagare il contributo previsto dalla legge⁵⁹, innalzato del 500 per cento.</p> <p>Viene abrogata la norma⁶⁰ che prevedeva la non applicazione dell'esame congiunto delle parti e consultazione sindacale⁶¹ in caso di mancata sottoscrizione dell'accordo sindacale, qualora il datore di lavoro, decorsi 90 giorni, avesse avviato la procedura di licenziamento collettivo</p> <p>sono salve le previsioni di maggior favore per i lavoratori sancite dai contratti collettivi</p> <p>nel caso in cui, il datore di lavoro cessi definitivamente l'attività produttiva o una parte significativa della stessa – anche per effetto di delocalizzazioni – con contestuale riduzione di personale superiore al 40% di quello impiegato mediamente nell'ultimo anno, a livello nazionale o locale ovvero nel reparto oggetto della delocalizzazione o chiusura, lo stesso datore è tenuto alla restituzione delle sovvenzioni, dei contributi, sussidi ed ausili finanziari o vantaggi economici a carico della finanza pubblica di cui hanno beneficiato gli stabilimenti produttivi oggetto delle cessazioni o ridimensionamenti di attività di cui alla presente disposizione. Fino alla completa restituzione delle somme, al soggetto debitore non possano essere concessi ulteriori sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili.</p> <p>vengono dettate disposizioni transitorie stabilendosi che la nuova disciplina trovi applicazione anche alle procedure avviate antecedentemente al 24.09.2022, e non già concluse, e che, qualora alla stessa data la comunicazione⁶² sia già stata effettuata, il termine per la discussione con le controparti sia comunque pari a 120 giorni</p>
<p>PROROGA TERMINE ADESIONE ALLA PROCEDURA DI RIVERSAMENTO DEL CREDITO R&S</p> <p>Art. 38</p>	<p>Viene prorogato al 31.10.2022 il termine per perfezionare il riversamento del credito d'imposta per ricerca e sviluppo⁶³.</p> <p>Si tratta sostanzialmente di una speciale sanatoria per coloro i quali hanno compensato indebitamente il credito in esame (maturato a far data dal periodo d'imposta successivo al 31.12.2016): al ricorrere dei requisiti indicati dalla norma, se il credito compensato viene riversato il contribuente fruisce dello stralcio intero delle sanzioni amministrative e degli interessi, oltre che della non punibilità penale.</p> <p>La domanda, che va redatta utilizzando il modello approvato con il provvedimento n. 188987 del 01.06.2022 entro fine ottobre 2022.</p>

⁵⁹ di cui all'articolo 2, comma 35, della legge 28 giugno 2012, n. 92.

⁶⁰ art. 1, comma 236 della "Legge di Bilancio 2022".

⁶¹ ex art. 4, commi 5 e 6, della legge 23 luglio 1991, n. 223.

⁶² di cui all'articolo 1, comma 224, della citata legge di bilancio.

⁶³ di cui all'art. 5, commi da 7 a 12 del D.L. 146/2021

	<p>Deve trattarsi di spese realmente sostenute (risultando invece in ogni caso escluse le condotte fraudolente, simulate così come le spese prive di documentazione giustificativa) ma non qualificabili, dal punto di vista tecnico, come ricerca e sviluppo.</p>
<p>Ulteriori disposizioni in tema di posa in opera di strutture amovibili</p> <p>Art. 40</p>	<p>Nuova proroga al 31.12.2022, su quanto disposto⁶⁴ in materia di posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico di strutture amovibili⁶⁵, purché funzionali all'attività di somministrazione di bevande o alimenti, la quale:</p> <ul style="list-style-type: none">♦ non risulta subordinata alle autorizzazioni culturali e paesaggistiche, e♦ a cui non si applica il limite temporale, non superiore a 180 giorni, previsto per la rimozione di opere stagionali e destinate a obiettive esigenze, contingenti e temporanee

⁶⁴ dall'articolo 9-ter, comma 5, del decreto-legge n. 137 del 2020.

⁶⁵ *dehors*, tavolini, ombrelloni, elementi di arredo urbano eccetera.

INDENNITÀ 200 E 150 EURO - ISTRUZIONI

Per il contrasto alle difficoltà economiche create dal caro-energia, **al bonus 200 euro** previsto dal DL Aiuti per le persone fisiche con reddito 2021 fino a 35mila euro, si è aggiunto, con il DL Aiuti per le imprese, **un bonus aggiuntivo di 150 euro** riservato agli stessi soggetti con reddito fino a 20mila euro.

In particolare, per **lavoratori autonomi iscritti alle gestioni INPS** e per **professionisti** iscritti agli enti gestori di forme obbligatoria di previdenza e assistenza, è **stato pubblicato l'atteso decreto attuativo** nel quale si prevede l'erogazione unificata di entrambe le indennità.

In questa scheda ne riepiloghiamo la disciplina.

INDENNITÀ 200 E 150 EURO: ISTRUZIONI	
PREMESSA	<p>Il D.L. 50/2022 ("Decreto Aiuti") entrato in vigore il 18.05.2022, ha previsto⁶⁶ un bonus una tantum di 200 euro diretto a dipendenti, pensionati, lavoratori autonomi ed altre categorie, con reddito fino a 35mila euro annui.</p> <p>Per i lavoratori dipendenti e pensionati l'erogazione è avvenuta in automatico attraverso i datori di lavoro e l'Inps nel mese di luglio 2022, per le altre categorie sono ancora in corso le procedure di domanda e l'erogazione avverrà dopo le verifiche INPS sui requisiti.</p> <p>Per i lavoratori autonomi e i professionisti le modalità attuative erano state demandate ad un decreto ministeriale, pubblicato solo il 24 settembre 2022, a più di un mese dalla firma e dal comunicato ministeriale.</p> <p>Il Decreto Aiuti bis⁶⁷ ha modificato la norma inserendo ulteriori categorie di beneficiari.</p> <p>Il Decreto Aiuti ter⁶⁸ ha previsto un bonus aggiuntivo di 150 euro per le stesse categorie purché titolari di redditi 2021 fino a 20mila euro.</p> <p>Nei paragrafi seguenti riepiloghiamo le caratteristiche della misura, i requisiti e le modalità di domanda per tutte le categorie che non hanno ancora percepito il bonus ovvero:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ Collaboratori, lavoratori stagionali, occasionali, a termine, intermittenti sportivi ecc. (art 32 commi 8-18 DL 50 2022 e art DL 115 2022)◆ Lavoratori autonomi iscritti alle gestioni INPS ovvero: artigiani e commercianti, lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata INPS; lavoratori del settore agricolo e pescatori autonomi iscritti alla Gestione agricoltura (art 33 DL 50 2022)◆ Professionisti iscritti alle Casse private (art 33 DL 50 2022)

⁶⁶ all'art. 33


⁶⁷ DL 115/2022 In G.U. n. 221 con modificazioni, del decreto legislativo n. 98 del 2022 sulle politiche sociali e industriali.

⁶⁸ DL 144/2022 pubblicato in

	<div><div>Professionisti in gestione separata, artigiani e commercianti, agricoltori e pescatori autonomi</div><div>Professionisti iscritti all'Albo con Cassa ordinistica</div><div>Domande all'INPS entro il 30.11</div><div>Domande alle Casse entro il 30.11</div></div>																				
INDENNITÀ UNA TANTUM DI SOSTEGNO AL REDDITO	<p>Le indennità economiche una tantum da 200 e 150 euro rivolte alle persone fisiche a seguito dei decreti-legge sopracitati:</p> <ul style="list-style-type: none">♦ non costituiscono reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali ai sensi del TUIR;♦ non sono cedibili, né sequestrabili, né pignorabili;♦ possono essere corrisposte una sola volta a ciascun avente diritto.																				
BONUS 200 EURO: BENEFICIARI	<p>L'art. 32 (commi da 8 a 18) del DL Aiuti riconosce il bonus 200 euro ad alcune categorie di soggetti, che sono state poi integrate dall'art 22 del DL Aiuti bis. Il requisito comune è il reddito personale 2021 pari o inferiore a 35mila euro.</p> <p>Nella tabella riepiloghiamo categorie, requisiti, soggetto gestore e scadenza per le domande:</p> <table><tr><th>CATEGORIA</th><th>REDDITO</th><th>ALTRE CONDIZIONI</th><th>SOGGETTO GESTORE DOMANDA E SCADENZA</th></tr><tr><td>Lavoratori domestici</td><td>Reddito personale di qualsiasi natura fino a 35mila euro</td><td>Uno o più rapporti di lavoro in essere al 18.05.2022</td><td>INPS Domanda entro il 30.9.2022</td></tr><tr><td>Beneficiari di NASpl e DIS-COLL</td><td>Fino a 35mila euro</td><td>Riconoscimento dell'indennità di disoccupazione nel mese di giugno 2022</td><td>INPS D'ufficio a ottobre 2022 Nessuna domanda da presentare</td></tr><tr><td>Beneficiari disoccup. agricola</td><td>/</td><td>Aver beneficiato nel 2022 dell'indennità di disoccupazione agricola per il 2021</td><td>INPS D'ufficio a ottobre 2022 Nessuna domanda da presentare</td></tr><tr><td>Titolari di co.co.co</td><td>Reddito 2021, derivante dai</td><td>I contratti devono essere</td><td>INPS</td></tr></table>	CATEGORIA	REDDITO	ALTRE CONDIZIONI	SOGGETTO GESTORE DOMANDA E SCADENZA	Lavoratori domestici	Reddito personale di qualsiasi natura fino a 35mila euro	Uno o più rapporti di lavoro in essere al 18.05.2022	INPS Domanda entro il 30.9.2022	Beneficiari di NASpl e DIS-COLL	Fino a 35mila euro	Riconoscimento dell'indennità di disoccupazione nel mese di giugno 2022	INPS D'ufficio a ottobre 2022 Nessuna domanda da presentare	Beneficiari disoccup. agricola	/	Aver beneficiato nel 2022 dell'indennità di disoccupazione agricola per il 2021	INPS D'ufficio a ottobre 2022 Nessuna domanda da presentare	Titolari di co.co.co	Reddito 2021, derivante dai	I contratti devono essere	INPS
CATEGORIA	REDDITO	ALTRE CONDIZIONI	SOGGETTO GESTORE DOMANDA E SCADENZA																		
Lavoratori domestici	Reddito personale di qualsiasi natura fino a 35mila euro	Uno o più rapporti di lavoro in essere al 18.05.2022	INPS Domanda entro il 30.9.2022																		
Beneficiari di NASpl e DIS-COLL	Fino a 35mila euro	Riconoscimento dell'indennità di disoccupazione nel mese di giugno 2022	INPS D'ufficio a ottobre 2022 Nessuna domanda da presentare																		
Beneficiari disoccup. agricola	/	Aver beneficiato nel 2022 dell'indennità di disoccupazione agricola per il 2021	INPS D'ufficio a ottobre 2022 Nessuna domanda da presentare																		
Titolari di co.co.co	Reddito 2021, derivante dai	I contratti devono essere	INPS																		





		rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, non superiore a 35.000	attivi al 18.05.2022. Iscrizione esclusiva alla Gestione Separata INPS	Domande entro il 31.10. 2022
	Beneficiari nel 2021 di indennità COVID-19	/	Aver ottenuto una delle indennità previste dall'art. 10, commi da 1 a 9 del D.L. 41/2021 e dall'art. 42 del D.L. 73/2021	INPS a ottobre 2022 Nessuna domanda da presentare
	Lavoratori stagionali, a termine e intermittenti	Reddito 2021, derivante dai rapporti citati, non superiore a 35.000	Aver svolto nel 2021 la prestazione per almeno 50 giornate	INPS previa domanda entro il 31.10. 2022
	Lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo	Reddito 2021, derivante dai rapporti citati, non superiore a 35.000 euro	Aver versato nel 2021 almeno 50 contributi giornalieri	INPS previa domanda entro il 31.10. 2022
	Lavoratori autonomi occasionali privi di partita IVA	/	Iscritti solo a Gestione separata alla data del 18.5.2022, titolari nel 2021 di contratti di lavoro autonomo occasionale. Accredito nel 2021 di almeno un contributo mensile.	INPS previa domanda entro il 31.10. 2022
	Incaricati alle vendite a domicilio	Reddito 2021 derivante dalle attività in parola superiore a 5.000 euro	Titolari di partita IVA attiva, iscritti al 18.05.2022 alla Gestione separata INPS	INPS previa domanda entro il 31.10. 2022


	Nuclei beneficiari RDC	/	a condizione che non sia presente nel nucleo un soggetto già beneficiario	Corrisposta d'ufficio nel mese di luglio 2022, nella "Carta RdC" Nessuna domanda da presentare
	Collabor. sportivi	Beneficiari di una delle indennità previste nel 2020 e 2021 dalla normativa emergenziale COVID	atleti, tecnici, addetti amministrativi-gestionali etc.) che abbiano un rapporto con Federazioni, Enti di Promozione, Società e associazioni iscritte al Registro del CONI	Sport e Salute Nessuna domanda da presentare
	lavoratori dipendenti	con reddito inferiore ai 35mila euro ma non beneficiari dell'esonero contributivo ⁶⁹ per eventi straordinari coperti solo figurativamente dall'INPS.		Dai datori di lavoro in via automatica, previa auto-dichiarazione del lavoratore, nella retribuzione del mese di ottobre.
	Lavoratori in pensione entro il 1° luglio 2022	con reddito inferiore ai 35mila euro		INPS Nessuna domanda da presentare
	Dottorandi e assegnisti di ricerca	con reddito inferiore ai 35mila euro		INPS Attese istruzioni
	 Le istruzioni operative su requisiti e modalità di erogazione del bonus 200 euro sono state fornite dall'INPS con la circolare n.73 del 24 Giugno 2022⁷⁰ .			
BONUS AGGIUNTIVO 150 EURO A DIPENDENTI,	Il nuovo bonus 150 euro istituito dal DL Aiuti ter, viene riconosciuto a: <ul style="list-style-type: none"> ♦ DIPENDENTI: lavoratori dipendenti, con esclusione di quelli con rapporto di lavoro domestico 			

⁶⁹ Legge 234 2021

⁷⁰ Il documento si riferisce ovviamente solo alle categorie previste dal DL 50/2022. Possibile l'emanazione di ulteriori precisazioni dell'istituto sulle ulteriori categorie introdotte dal DL 115 /2022 e sul bonus aggiuntivo del DL 144 /2022.

<p>PENSIONATI, ALTRE CATEGORIE</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ aventi una retribuzione lorda per il mese di novembre 2022 non eccedente l'importo di 1.538 euro ✓ per il tramite dei datori di lavoro, ✓ nella retribuzione erogata nella competenza del mese di novembre 2022, in via automatica, previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare di prestazioni pensionistiche o di averlo ricevuto da altro datore <p>L'indennità è riconosciuta anche nei casi in cui il lavoratore sia interessato da eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall'INPS (congedi, ferie, malattia).</p> <p>♦ PENSIONATI: soggetti residenti in Italia, titolari di:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, oppure ✓ trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 1° ottobre 2022 ✓ con reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore per l'anno 2021 a 20.000 euro. Viene erogato dall'INPS nel mese di novembre 2022. <p>Per i pensionati titolari di assegni non gestiti dall'INPS, il casellario centrale dei pensionati individua l'Ente previdenziale incaricato, che provvede negli stessi termini e sarà successivamente rimborsato dall'INPS.</p> <div style="display: flex; align-items: center;">  <div style="margin-left: 10px;"> <p>Dal calcolo del reddito personale assoggettabile ad IRPEF, dei pensionati al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali, sono esclusi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ trattamenti di fine rapporto <ul style="list-style-type: none"> ✓ il reddito della casa di abitazione e ✓ le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata. </div> </div> <p>♦ ALTRE CATEGORIE: soggetti già interessati dal bonus 200 euro (rieperilogati nella tabella precedente) con requisito reddituale non superiore a 20mila euro annui.</p> <div style="display: flex; align-items: center;">  <div style="margin-left: 10px;"> <p>Per quest'ultima categoria non sono ancora state emanate le istruzioni operative INPS con il dettaglio su requisiti, tempistica per le domande e per l'erogazione del bonus.</p> </div> </div>
<p>AUTONOMI INPS E PROFESSIONISTI CON CASSA: BONUS 200 ED EXTRA BONUS 150</p>	<p>Con l'obiettivo di garantire ai lavoratori autonomi un sostegno economico analogo a quello di dipendenti e pensionati, il "Decreto Aiuti", aveva disposto l'istituzione di un apposito fondo⁷¹. Il decreto "Aiuti Ter" assicura anche in questo caso l'indennità aggiuntiva di 150 euro per i redditi più bassi, fino a 20mila euro.</p>

⁷¹ presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali: "Fondo per il sostegno del potere d'acquisto dei lavoratori autonomi", dotato inizialmente di risorse per 500 milioni di euro per l'anno 2022, e poi rifinanziato con 100 milioni di euro dal decreto Aiuti bis convertito in legge.

	<p>Le categorie beneficiarie sono:</p> <ul style="list-style-type: none">♦ lavoratori autonomi e professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell'INPS;♦ professionisti iscritti agli “enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza”⁷². <table><tr><th>CATEGORIE AUTONOMI INPS BENEFICIARI BONUS 200 E 150 EURO</th></tr><tr><td>lavoratori iscritti alla gestione speciale dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani⁷³</td></tr><tr><td>lavoratori iscritti alla gestione speciale dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali, ⁷⁴</td></tr><tr><td>lavoratori iscritti alla gestione speciale per i coltivatori diretti e per i coloni e mezzadri, ⁷⁵compresi gli imprenditori agricoli professionali iscritti alla predetta gestione;</td></tr><tr><td>pescatori autonomi di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250;</td></tr><tr><td>liberi professionisti iscritti alla Gestione separata dell'INPS⁷⁶ quali soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 53 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, ivi compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici.</td></tr></table> <p> Sono destinatari dell'indennità <i>una tantum</i> anche i lavoratori iscritti in qualità di coadiuvanti e coadiutori alle gestioni degli artigiani, esercenti attività commerciali e coltivatori diretti e per i coloni e mezzadri.</p> <p>Sono esclusi dal beneficio gli imprenditori agricoli professionali iscritti alla gestione per i coltivatori diretti e per i coloni e mezzadri per l'attività di amministratore in società di capitali in quanto il reddito percepito non rientra tra i redditi prodotti dall'attività aziendale.</p> <p>I soggetti in questione:</p> <ul style="list-style-type: none">♦ non devono aver già fruito dell'indennità (in quanto dipendenti, pensionati o appartenenti ad altre categorie beneficiarie);♦ nel 2021 devono aver conseguito<ul style="list-style-type: none">✓ un reddito complessivo non superiore a 35mila euro per ottenere il bonus da 200 euro oppure✓ un reddito complessivo non superiore a 20mila euro per ottenere anche il bonus da 150 euro♦ devono essere già iscritti alle gestioni previdenziali alla data del 18.05.2022♦ devono aver effettuato almeno un versamento contributivo⁷⁷ con competenza a decorrere dall'anno 2020.	CATEGORIE AUTONOMI INPS BENEFICIARI BONUS 200 E 150 EURO	lavoratori iscritti alla gestione speciale dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani ⁷³	lavoratori iscritti alla gestione speciale dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali , ⁷⁴	lavoratori iscritti alla gestione speciale per i coltivatori diretti e per i coloni e mezzadri , ⁷⁵ compresi gli imprenditori agricoli professionali iscritti alla predetta gestione;	pescatori autonomi di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250;	liberi professionisti iscritti alla Gestione separata dell'INPS ⁷⁶ quali soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 53 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, ivi compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici.
CATEGORIE AUTONOMI INPS BENEFICIARI BONUS 200 E 150 EURO							
lavoratori iscritti alla gestione speciale dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani ⁷³							
lavoratori iscritti alla gestione speciale dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali , ⁷⁴							
lavoratori iscritti alla gestione speciale per i coltivatori diretti e per i coloni e mezzadri , ⁷⁵ compresi gli imprenditori agricoli professionali iscritti alla predetta gestione;							
pescatori autonomi di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250;							
liberi professionisti iscritti alla Gestione separata dell'INPS ⁷⁶ quali soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 53 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, ivi compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici.							
REQUISITO REDDITUALE	Con riguardo al requisito reddituale il decreto ministeriale del 19.8.2022 specifica che vanno esclusi						

⁷² di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103


⁷³ , istituita presso l'INPS ai sensi dell'articolo 3 della legge 4 luglio 1959, n. 463;

⁷⁴ istituita presso l'INPS ai sensi dell'articolo 5 della legge 22 luglio 1966, n. 613;



⁷⁵ istituita ai sensi dell'articolo 6 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047

⁷⁶ , di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335

⁷⁷ Tale requisito non si applica ai contribuenti per i quali non risultano scadenze ordinarie di pagamento entro la data di entrata in vigore del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50. Per gli iscritti in qualità di coadiuvanti e coadiutori artigiani, commercianti e lavoratori agricoli il requisito viene verificato sulla posizione del titolare

	<ul style="list-style-type: none"> ♦ i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, ♦ il reddito della casa di abitazione; <p>va preso in considerazione il reddito complessivo assoggettabile a IRPEF di cui al rigo RN1, campo 1, del mod. Redditi 2022 al netto del reddito dell'abitazione principale (rigo RN2) e di eventuali contributi previdenziali e assistenziali riconosciuti dall'INPS per sgravi contributivi.</p>
AUTONOMI INPS LE MODALITÀ PER LA DOMANDA	<p>L'indennità da 200 (o 350) euro per gli iscritti alle Gestioni autonome INPS, come specifica la circolare 103 del 26.9.2022, viene corrisposta su domanda unica, attraverso la piattaforma dedicata, resa disponibile dal 26 settembre 2022 sul portale www.inps.it, raggiungibile seguendo il seguente percorso: “Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Punto d'accesso alle prestazioni non pensionistiche”</p> <p>Necessario autenticarsi con:</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ SPID di livello 2 o superiore; ♦ Carta di identità elettronica 3.0 (CIE); ♦ Carta nazionale dei servizi (CNS) <p>e poi selezionare la categoria di appartenenza.</p> <p> La piattaforma consente di monitorare lo stato di lavorazione della domanda e aggiornare le informazioni relative alle modalità di pagamento ove necessario.</p> <p>Si può fare richiesta anche:</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ tramite il servizio telefonico di Contact Center Multicanale, al n. verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento) oppure ♦ attraverso gli Istituti di Patronato. <p>Si segnala che è necessario rilasciare nella domanda le autodichiarazioni⁷⁸, sotto la propria responsabilità sui requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ di essere lavoratore autonomo/libero professionista; ♦ di non essere titolare di trattamenti pensionistici diretti alla data del 18 maggio 2022; ♦ di non essere percettore delle indennità una tantum di cui agli articoli 31 e 32 del decreto Aiuti; ♦ di non avere percepito nell'anno di imposta 2021 un reddito complessivo superiore all'importo di 35.000 euro / oppure un reddito complessivo superiore all'importo di 20.000 euro; ♦ di essere iscritto, alla data del 18 maggio 2022, di entrata in vigore del decreto Aiuti, a una delle gestioni previdenziali dell'INPS; ♦ nel caso di contemporanea iscrizione a diversi enti previdenziali, di non avere presentato domanda per l'accesso all'indennità una tantum ad altra forma di

⁷⁸ ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

	<p>previdenza obbligatoria.</p> <p> L'Inps sottolinea che per l'accertamento della sussistenza dei requisiti oggetto di dichiarazione, l'INPS procederà alla successiva verifica anche per il tramite dell'Agenzia delle Entrate.</p> <p>Alla domanda gli interessati devono inoltre:</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ Allegare fotocopia del documento d'identità in corso di validità e del codice fiscale e ♦ indicare le coordinate bancarie o postali per l'accreditamento del bonus. <p>La circolare 103 dell'INPS precisa che gli enti preposti provvederanno all'erogazione in ragione dell'ordine cronologico delle domande.</p>
<p>PROFESSIONISTI CON CASSA: LE MODALITÀ PER LA DOMANDA</p>	<p>Dal 26 settembre al 30 novembre 2022 possono presentare domanda alla propria Cassa previdenziale i professionisti iscritti agli Ordini professionali, con le modalità predisposte da ciascun ente.</p> <p> L'associazione degli enti previdenziali ADEPP ha comunicato, sulla base delle stime effettuate, che le risorse stanziare sono ampiamente sufficienti a soddisfare le richieste degli aventi diritto, è possibile quindi attendere di avere il dato reddituale 2021 definitivo.</p>

CONTRIBUTO FONDO PERDUTO “PARCO AGRISOLARE” INVIO PROPOSTE ENTRO IL 27 OTTOBRE 2022

INTRODUZIONE

A partire dal 27 settembre 2022 **fino alle ore 12:00 del 27 ottobre 2022** è possibile presentare la **domanda di accesso agli incentivi** per la realizzazione di **impianti fotovoltaici** da installare su **edifici a uso produttivo** nei **settori agricolo, zootecnico e agroindustriale**, la c.d. misura di investimento 2.2 del PNRR, denominata “**Parco Agrisolare**”⁷⁹. In particolare, la misura prevede la selezione e il finanziamento, tramite l'erogazione di un **contributo a fondo perduto**, di interventi che consistono **nell'acquisto e posa in opera di pannelli fotovoltaici sui tetti di fabbricati strumentali** all'attività delle imprese beneficiarie. Unitamente a tale attività, possono essere eseguiti uno o più interventi complementari di riqualificazione dei fabbricati ai fini del miglioramento dell'efficienza energetica delle strutture quali la rimozione e lo smaltimento dell'amianto dai tetti, la realizzazione dell'isolamento termico dei tetti e la realizzazione di un sistema di aerazione. Con la pubblicazione dell'[Avviso pubblico del Mipaaf del 23.08.2022](#), è stato approvato il [Regolamento Operativo](#) recante le modalità di presentazione delle domande di accesso alla realizzazione di impianti fotovoltaici.

Nella consueta rubrica “Sapere per fare” riepiloghiamo nel dettaglio i soggetti che possono fruire dell'agevolazione e i termini e le modalità di presentazione delle proposte.

INDICE DELLE DOMANDE

1. **Che cos'è** la misura “**Parco Agrisolare**” e **chi** sono i **soggetti beneficiari**?
2. **Quali** sono gli **interventi ammissibili**?
3. **Quali** sono le **spese ammissibili**?
4. **Qual è la misura** del contributo Agrisolare?
5. **Quali** sono i **termini e le modalità** di presentazione della **Proposta**?
6. **Quali** sono i **documenti** da allegare al momento dell'invio della proposta?
7. **Quali** sono le **modalità** di **erogazione** del contributo?

⁷⁹ Con il [Decreto Ministeriale del 25/03/2022](#), modificato successivamente dal [Decreto ministeriale integrativo del 14/07/2022](#), si sono fornite le **direttive necessarie all'avvio della misura “Parco Agrisolare”**, a cui sono dedicate risorse pari a 1,5 miliardi di euro a valere sui fondi del PNRR.

DOMANDE E RISPOSTE

D.1. CHE COS'È LA MISURA "PARCO AGRISOLARE" E CHI SONO I SOGGETTI BENEFICIARI?

R.1. La misura "Parco Agrisolare"⁸⁰ prevede la **selezione e il finanziamento di interventi** che consistono nell'acquisto e posa in opera di **pannelli fotovoltaici** sui tetti di fabbricati strumentali all'attività delle imprese beneficiarie. Unitamente a tale attività, possono essere eseguiti uno o più interventi di riqualificazione dei fabbricati ai fini del miglioramento dell'efficienza energetica delle strutture quali, la rimozione e lo smaltimento dell'amianto dai tetti, la realizzazione dell'isolamento termico dei tetti e/o la realizzazione di un sistema di aerazione.

Per gli anni dal 2022 al 2026 le risorse disponibili ammontano a 1.500 milioni di euro, **di cui il 40%** di tali risorse è **destinato** al finanziamento di progetti da realizzare **nelle Regioni**: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Le risorse complessivamente stanziare sono così suddivise:

- ◆ 1.200 milioni di euro destinati alle aziende attive nella **produzione agricola primaria** (Tabella 1A dell'allegato A del Decreto Ministeriale del 25/03/2022);
- ◆ 150 milioni di euro destinati alle aziende agricole attive nel settore della **trasformazione di prodotti agricoli** (Tabella 2A dell'allegato A del Decreto Ministeriale del 25/03/2022);
- ◆ 150 milioni di euro destinati alle aziende agricole attive nella **trasformazione di prodotti agricoli in prodotti non agricoli** (Tabella 3A dell'allegato A del Decreto Ministeriale del 25/03/2022).

I **soggetti beneficiari** sono:

- ◆ **gli imprenditori agricoli**, in forma individuale o societaria.
Coloro che, iscritti nella sezione speciale del registro imprese, in forma di persona fisica o giuridica, esercitano una delle seguenti attività, così come previsto dall'art. 2135 del c.c.: coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse;
- ◆ **le imprese agroindustriali**.
Le aziende che, attive nella lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli, alla data di presentazione della Proposta sono in possesso, come codice ATECO prevalente, di uno dei [codici ATECO di cui all'elenco pubblicato sul sito del Ministero](#).
- ◆ **le cooperative agricole** anche sotto forma di consorzio, è la società che, alla stregua dell'imprenditore agricolo, svolge una delle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse, e risulta iscritta nella sezione speciale del registro imprese.



Non possono essere Soggetti Beneficiari i **soggetti esonerati dalla tenuta della contabilità IVA**, aventi un volume di affari annuo, riferito all'anno fiscale 2021, inferiore a euro 7.000,00.

Inoltre, i soggetti Beneficiari devono essere in possesso, **alla data di presentazione della Proposta**, dei **seguenti requisiti**:

- ◆ essere regolarmente costituiti e iscritti come attivi nel Registro delle Imprese;
- ◆ essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e possedere la capacità di contrarre con la pubblica

⁸⁰ Investimento 2.2 del PNRR, Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica", Componente 1 "Economia circolare e agricoltura sostenibile".

amministrazione;

- ◆ non essere soggetti a sanzione interdittiva, o ad altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi;
- ◆ non avere amministratori o rappresentanti che si siano resi colpevoli, anche solo per negligenza, di false dichiarazioni suscettibili di influenzare le scelte delle Pubbliche Amministrazioni in ordine all'erogazione di contributi o sovvenzioni pubbliche;
- ◆ essere in condizioni di regolarità contributiva, attestata dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
- ◆ non essere sottoposti a procedura concorsuale e non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coattiva o volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo (a eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale) o in qualsiasi altra situazione equivalente, secondo la normativa vigente;
- ◆ non essere destinatari di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno, ed essere in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Mipaaf;
- ◆ non essere stati destinatari, nei tre anni precedenti alla domanda, di provvedimenti di revoca totale di agevolazioni concesse dal Mipaaf, a eccezione di quelli derivanti da rinunce;
- ◆ non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà, così come definita all'articolo 2, punto 18, del Regolamento GBER.



Il possesso di tali requisiti **è dichiarato in fase di invio della Proposta** mediante la dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, generata dal Portale, da sottoscrivere e firmare.

Le grandi imprese attive nella produzione agricola primaria (Tabella 1A dell'Allegato A del Decreto) o operanti **nel settore della trasformazione di prodotti agricoli in agricoli** (Tabella 2A dell'Allegato A del Decreto), **ai fini dell'accesso ai contributi**, *“dovranno dimostrare che il contributo richiesto produce l'effetto di incentivazione voluto, fornendo una descrizione della situazione in assenza di aiuto, indicare lo scenario controfattuale e fornire la documentazione a sostegno dello scenario descritto. ... L'importo dell'aiuto non dovrebbe superare il minimo necessario per rendere il progetto sufficientemente redditizio ...”*

Al fine di **supportare le grandi imprese** nel rappresentare **la redditività dell'investimento**, è stato predisposto un **[“Simulatore dello scenario controfattuale” \(Allegato D dell'Avviso\)](#)** che dovrà essere compilato ed inviato in fase di presentazione della Proposta.

R.2. Come abbiamo detto la misura "Parco Agrisolare" prevede la **selezione e il finanziamento di interventi** per la **realizzazione di impianti fotovoltaici di nuova costruzione**, o la **realizzazione del potenziamento di un impianto esistente**, con l'**acquisto e posa in opera di pannelli fotovoltaici** su:

Tetti di fabbricati	Serre
Esistenti, strumentali all'attività del Soggetto Beneficiario (Codice ATECO prevalente) e regolarmente accatastati (con annotazione del riconoscimento della ruralità fiscale o in categoria D/10) alla data di invio della Proposta. Per fabbricati censiti con categorie catastali diverse da D/10 o prive della annotazione di riconoscimento della ruralità fiscale, la strumentalità effettiva degli stessi all'attività svolta dal Soggetto Beneficiario dovrà essere attestata tramite opportune evidenze documentali, ovvero da una relazione tecnica descrittiva.	Esistenti alla data di invio della Proposta, che risultino strumentali all'attività agricola del Soggetto Beneficiario e per le quali, secondo la normativa vigente in materia, non risulti necessario l'accatastamento.
Gli interventi ammissibili all'agevolazione, da realizzare sui tetti di fabbricati strumentali all'attività agricola, zootecnica e agroindustriale, devono prevedere l'installazione di impianti fotovoltaici, con potenza di picco non inferiore a 6 kWp e non superiore a 500 kWp .	

Con lo scopo di migliorare il benessere animale e/o l'efficienza energetica del fabbricato sul quale è collocato l'impianto fotovoltaico per il quale viene richiesto il contributo, **congiuntamente alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico** è possibile richiedere un contributo aggiuntivo per la realizzazione di uno o più dei seguenti **interventi complementari**:

Rimozione e Smaltimento dell'Amianto	Isolamento termico	Sistema di aerazione
rimozione e smaltimento dell'amianto (e, se del caso, l'eternit) dai tetti, in conformità alla normativa nazionale di settore vigente. Tale procedura deve essere svolta unicamente da ditte specializzate, iscritte nell'apposito registro.	realizzazione dell'isolamento termico dei tetti. La relazione tecnica del professionista abilitato dovrà descrivere e giustificare la scelta del grado di coibentazione previsto in ragione delle specifiche destinazioni produttive del fabbricato.	realizzazione di un sistema di aerazione connesso alla sostituzione del tetto (intercapedine d'aria). La relazione del professionista dovrà dare conto delle modalità di aereazione previste in ragione della destinazione produttiva del fabbricato; a ogni modo, il sistema di aerazione dovrà essere realizzato mediante

		tetto ventilato e camini di evacuazione dell'aria.
--	--	---

In tutti i casi innanzi elencati, gli interventi eseguiti non potranno comportare un peggioramento delle condizioni ambientali e delle risorse naturali, e dovranno essere conformi alle norme nazionali e unionali in materia di tutela ambientale e garantire il rispetto del principio «**non arrecare un danno significativo all'ambiente**»⁸¹.

D.3. QUALI SONO LE SPESE AMMISSIBILI?

R.3. Il contributo è riconosciuto, nei limiti di spesa previsti, alle Proposte per la realizzazione di impianti fotovoltaici su tetti strumentali all'attività agricola e di altri interventi complementari (ove previsti), finalizzati alla riqualificazione e/o efficientamento energetico dei fabbricati interessati.



La spesa massima ammissibile per singola Proposta, ivi inclusi gli eventuali interventi complementari, **non può essere superiore a 750.000,00 euro**. Ogni singolo soggetto beneficiario può richiedere l'accesso al contributo per più progetti, ma con una spesa massima ammissibile complessiva, comunque, non superiore ad € 1.000.000,00.

Sono considerate **ammissibili**, ove effettivamente sostenute e comprovate, **le seguenti spese**:

◆ per la **realizzazione di impianti fotovoltaici**:


- ✓ acquisto e posa di moduli fotovoltaici, inverter, software di gestione, ulteriori componenti di impianto;
- ✓ sistemi di accumulo;
- ✓ fornitura e messa in opera dei materiali necessari alla realizzazione degli interventi;
- ✓ costi di connessione alla rete;

fino a un limite massimo di euro 1.500,00/Kwp per l'installazione dei pannelli fotovoltaici, anche in considerazione delle dimensioni complessive dell'impianto da realizzare e delle correlate economie di scala, e fino ad ulteriori euro 1.000,00/Kwh ove siano installati anche sistemi di accumulo. In ogni caso, il contributo complessivo corrisposto per i sistemi di accumulo non può eccedere euro 50.000,00. Qualora siano installate colonnine di ricarica elettrica per la mobilità sostenibile e per le macchine agricole, potrà essere riconosciuta, in aggiunta ai massimali su indicati, una spesa fino ad un limite massimo ammissibile pari a euro 1.000,00/Kw a colonnina, secondo gli importi e le quantità che saranno dettagliatamente individuati nell'avviso di cui all'art. 13;

⁸¹ REALIZZAZIONE DEL SOLO IMPIANTO FOTOVOLTAICO: Il progetto dovrà rispettare le disposizioni del CEI e le migliori tecniche disponibili per massimizzare la produzione di elettricità da pannelli solari, anche in relazione alle norme di connessione. Tali prescrizioni, come indicato nel paragrafo 6.2 del [Regolamento Operativo](#), verranno riscontrate dalla documentazione inviata, ed in particolare:

- ◆ schema elettrico unifilare di progetto;
- ◆ relazione tecnica;
- ◆ dichiarazione sostitutiva di atto notorio, in cui dovrà essere indicato che i moduli fotovoltaici che si intendono installare rispetteranno gli obblighi previsti dal D.lgs. 49/2014 e dal D.lgs. 118/2020 in materia di fine vita.

REALIZZAZIONE DI UNO O PIÙ INTERVENTI COMPLEMENTARI ALL'INSTALLAZIONE DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO: Oltre alla specifica documentazione prevista al paragrafo 6.2 del Regolamento operativo per tali interventi, dovrà essere inviata una specifica dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa al rispetto del principio "non arrecare un danno significativo all'ambiente (DNSH)", di cui all'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852, disponibile nella sezione "Allegati" del Portale e in allegato al [Regolamento Operativo](#) (Allegato 3).



- ♦ per la **rimozione e smaltimento dell'amianto**, ove presente, e l'esecuzione di interventi di realizzazione o **miglioramento dell'isolamento termico** e della coibentazione dei tetti e/o di **realizzazione di un sistema di aerazione** connesso alla sostituzione del tetto (intercapedine d'aria):
 - ✓ demolizione e ricostruzione delle coperture e fornitura e messa in opera dei materiali necessari alla realizzazione degli interventi, fino ad un limite massimo ammissibile di euro 700,00/Kwp.

- **rimozione e smaltimento dell'amianto;**
- **isolamento termico dei tetti;**
- **sistema di aerazione (tetto ventilato).**

spesa massima
ammissibile
complessiva
700 €/kW_p

Per tutti gli interventi sopra elencati **sono ammissibili**, nei limiti massimi indicati, **le spese** di:

- ♦ progettazione,
- ♦ asseverazioni
- ♦ ed altre spese professionali richieste dal tipo di lavori, comprese quelle relative all'elaborazione e presentazione dell'istanza, direzione lavori e collaudi,

se prestate da soggetti esterni all'impresa.



È possibile far rientrare tra le spese ammissibili dell'intervento complessivo anche l'imposta sul valore aggiunto (IVA), nella sua totalità o anche solo parzialmente, a condizione che questa non sia recuperabile nel rispetto della normativa nazionale di riferimento.

Non sono ammissibili i seguenti costi:

- ♦ servizi di consulenza continuativi o periodici o connessi alla consulenza fiscale, alla consulenza legale o alla pubblicità;
- ♦ acquisto di beni usati;
- ♦ acquisto di beni in leasing;
- ♦ acquisto di beni e prestazioni non direttamente identificabili come connessi all'intervento di efficienza energetica o all'installazione dell'impianto per la produzione da fonti rinnovabili;
- ♦ acquisto di dispositivi per l'accumulo dell'energia prodotta da impianti fotovoltaici già esistenti;
- ♦ lavori in economia;

- ◆ pagamenti a favore di soggetti privi di partita IVA;
- ◆ prestazioni gestionali;
- ◆ acquisto e modifica di mezzi di trasporto;
- ◆ spese effettuate o fatturate al soggetto beneficiario da società con rapporti di controllo o di collegamento, come definito dall'art. 2359 del codice civile o che abbiano in comune soci, amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza; tali spese potranno essere ammissibili solo se l'impresa destinataria documenti, al momento della presentazione della domanda di partecipazione al presente bando, che tale società è l'unico fornitore di tale impianto o strumentazione;
- ◆ pagamenti effettuati cumulativamente, in contanti e in compensazione.


Sono ammissibili tutte le spese sostenute a partire dal giorno di presentazione della Proposta da parte del Soggetto Beneficiario.

D.4. QUAL È LA MISURA DEL CONTRIBUTO AGRISOLARE?

R.4. Agli interventi da realizzare è riconosciuto un contributo in conto capitale in relazione alle spese ammissibili sopra esposte e di intensità massima sulla base dell'appartenenza a una delle Tabelle dell'allegato A del Decreto (a partire dal codice ATECO prevalente dell'azienda).

Infatti, come meglio specificato nel "Manuale Utente Portale Agrisolare", il soggetto beneficiario dovrà, all'atto della presentazione della Proposta, indicare nel Portale dapprima la Tabella cui appartiene e successivamente il proprio Codice ATECO prevalente, come da Elenco ATECO.

Di seguito, in sintesi, **lo schema di attribuzione delle intensità** del contributo.



La spesa **massima ammissibile per singolo progetto è pari a euro 750.000,00, nel limite massimo di euro 1.000.000** per singolo soggetto beneficiario.


D.5. QUALI SONO I TERMINI E LE MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA?

R.5. Per accedere all'agevolazione, i soggetti interessati devono **presentare le Proposte**, esclusivamente per via telematica mediante l'**apposito portale "Bando Agrisolare"** disponibile all'interno [dell'Area Clienti del GSE](#), nella sezione **"Attuazione Misure PNRR"**, a decorrere **dalle ore 12:00 del 27 settembre 2022 e fino alle ore 12:00 del 27 ottobre 2022.**

Le istanze di ammissione al contributo potranno essere presentate:

- ◆ personalmente dai **soggetti beneficiari**
- ◆ o per il tramite dei **centri di assistenza agricola** o di **professionisti abilitati**.

Le Proposte inviate saranno valutate dal GSE **secondo una procedura a sportello**, ovvero mediante la selezione, secondo l'ordine cronologico di invio, delle Proposte che rispondono ai requisiti soggettivi e oggettivi previsti dal Decreto e sulla base delle risorse finanziarie disponibili per ciascuna delle tre tabelle dell'Allegato A al Decreto.



Per ogni ulteriore informazione sulle **modalità di registrazione e di compilazione della Proposta** si rimanda al documento [“Manuale Utente Portale Agrisolare”](#) e alle [FAQ pubblicate](#).

Il Gestore ha inoltre pubblicato sul portale e sul proprio canale Youtube un [tutorial di supporto](#) dedicato al processo di caricamento delle istanze di accesso agli incentivi.

In caso di conclusione dell'istruttoria con **esito positivo**, verrà inviato al soggetto Beneficiario un provvedimento di accoglimento (Atto di Concessione), ovvero un provvedimento di esclusione in caso di **esito negativo**.

Successivamente all'invio degli Atti di Concessione, il GSE provvederà a **redigere gli elenchi dei Beneficiari** che verranno pubblicati sul proprio sito web e sul sito internet del Mipaaf.



La **realizzazione, il collaudo e la rendicontazione** degli interventi devono avvenire **entro 18 mesi dalla data di pubblicazione dell'elenco dei Beneficiari** o comunque **entro il 30 giugno 2026** (in caso di eventuali richieste di proroghe sostenute da motivi oggettivi e soggetta all'approvazione del GSE, d'intesa con il Ministero).

D.6. QUALI SONO I DOCUMENTI DA ALLEGARE AL MOMENTO DELL'INVIO DELLA PROPOSTA?

R.6. Nel caso in cui si intenda **realizzare il solo impianto fotovoltaico**, per finalizzare la procedura informatica e procedere all'invio della Proposta il soggetto beneficiario dovrà **caricare all'interno della sezione “Allegati” della Piattaforma** la seguente **documentazione**:

- ♦ dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (DSAN) redatta ai sensi del DPR 445/2000 resa disponibile dal Portale;
- ♦ documento di identità del Soggetto Beneficiario o del Rappresentante Legale/Procuratore;

- ◆ relazione tecnica descrittiva del progetto di realizzazione dell'impianto fotovoltaico, timbrata e firmata da un professionista abilitato e contenente almeno gli elementi riportati al paragrafo 6.2.1;
- ◆ visura catastale degli immobili oggetto di intervento;
- ◆ planimetria degli immobili oggetto di installazione dell'impianto fotovoltaico;
- ◆ schema elettrico unifilare di progetto;
- ◆ dossier fotografico ante operam;
- ◆ bollette elettriche rappresentative dei consumi annuali dichiarati;
- ◆ relazione di calcolo di conversione del fabbisogno termico dell'azienda;
- ◆ attestazione CENSIMP dell'impianto esistente (ove disponibile);
- ◆ report PDF generato dal sito PVGIS e redatto secondo le istruzioni riportate al paragrafo 4.2 del Regolamento Operativo;
- ◆ documento attestante lo scenario controfattuale (esclusivamente per le grandi imprese ricomprese nelle Tabelle 1° o 2A dell' Allegato A del Decreto);
- ◆ altra documentazione ritenuta utile ai fini della valutazione, laddove si renda necessario inviare ulteriori documenti.

Nel caso in cui il soggetto beneficiario **intenda richiedere il contributo** per un progetto che prevede **anche la realizzazione di uno o più interventi complementari**, oltre alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico, **è necessario allegare**, anche la seguente documentazione:

- ◆ dossier fotografico della copertura in amianto ante operam;
- ◆ relazione tecnica descrittiva del progetto di realizzazione dell'impianto fotovoltaico e dell'intervento di coibentazione/aerazione/rimozione amianto;
- ◆ elaborato planimetrico con indicazione delle superfici oggetto di intervento;
- ◆ dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000 sul rispetto del principio "non arrecare un danno significativo all'ambiente (DNSH)";
- ◆ attestazione di Prestazione Energetica (APE) ante operam, da allegare per interventi di coibentazione e/o areazione su fabbricati per i quali sussistano le condizioni minime stabilite dalla normativa vigente per il rilascio del documento. Per gli edifici esclusi dall'obbligo è possibile allegare una relazione tecnica firmata e asseverata del professionista.

D.7. QUALI SONO LE MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO?

R.7. Il provvedimento di concessione del contributo deve essere emanato **entro trenta giorni naturali e consecutivi dall'approvazione della domanda**. L'erogazione del contributo avverrà a **mezzo bonifico bancario** alle coordinate IBAN indicate al momento di presentazione della domanda.

L'ammontare massimo del contributo è erogato in un'unica soluzione a conclusione dell'intervento, fatta salva la facoltà di concedere, a domanda del soggetto beneficiario e nei limiti della disponibilità delle risorse, **un'anticipazione fino al 30%**, a fronte della **presentazione di idonea garanzia fideiussoria**⁸².

⁸² rilasciata da imprese bancarie che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993,

Ai fini della fruizione **del contributo, il soggetto beneficiario** è tenuto a trasmettere al Ministero, **entro 60 giorni dalla data di conclusione dell'intervento**:

- ♦ **una relazione finale sui risultati e gli obiettivi conseguiti** dal progetto da pubblicare sul sito del Ministero al fine di dare diffusione dei risultati delle attività, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa e da un professionista abilitato⁸³
- ♦ una **rendicontazione delle spese effettivamente sostenute** e fatture quietanzate relative alle tipologie di spesa ammissibili, effettuata nel rispetto dei parametri stabiliti dall'avviso;
- ♦ una **rendicontazione del contributo** fornito dal progetto al conseguimento dei target associati all'investimento;
- ♦ **documentazione di legge per le verifiche antimafia.**

L'erogazione del contributo, in unica soluzione a saldo, previo espletamento delle verifiche previste, avverrà entro il termine di novanta giorni dall'acquisizione della documentazione completa.

Le integrazioni alla documentazione di rendicontazione richieste per la fase di erogazione devono essere presentate entro un termine massimo di dieci giorni solari e consecutivi.

In tale ipotesi, i termini temporali del procedimento di erogazione, si intendono sospesi sino alla data di ricevimento della documentazione integrativa.



Sia le **integrazioni attinenti ai giustificativi di spesa** e di pagamento sia tutte le altre integrazioni dovranno essere trasmesse direttamente nel sistema informativo a seguito di ricezione della richiesta di modifica.

In ogni caso, **l'erogazione del finanziamento è subordinata**:

- ♦ **all'approvazione, da parte delle competenti autorità** in materia urbanistica, del progetto presentato dal soggetto beneficiario;
- ♦ alla **verifica**, in capo al medesimo **soggetto, della regolarità contributiva e fiscale**;
- ♦ **all'assenza di cause ostative ai sensi** della vigente normativa antimafia ed in materia di procedure concorsuali in atto;
- ♦ dei **certificati del casellario giudiziale** e dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato.

n. 385, o da primarie imprese assicurative o, ancora, a fronte di cauzione costituita, a scelta del soggetto beneficiario, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito presso le aziende autorizzate, ovvero, ad esclusione degli assegni circolari, presso la tesoreria statale, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione. Ai fini dell'erogazione dell'anticipazione, il soggetto beneficiario è tenuto a trasmettere al Ministero, tramite il sistema informativo, entro trenta giorni dall'inizio dell'intervento, la seguente documentazione firmata digitalmente dal legale rappresentante:

- ♦ idonea garanzia fidejussoria rilasciata da imprese bancarie che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art.106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da primarie imprese assicurative o, ancora, a fronte di cauzione costituita, a scelta del soggetto beneficiario, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso le aziende autorizzate, ovvero, ad esclusione degli assegni circolari, presso la tesoreria statale, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione;
- ♦ documentazione di legge per le verifiche antimafia;
- ♦ in caso di opere edili-murarie e impiantistiche, documentazione attestante l'avvio legittimo dei lavori;
- ♦ in caso di progetti che prevedono esclusivamente l'acquisto di beni: copia dei giustificativi di spesa quietanzati per un importo pari almeno al 5 per cento dell'investimento ammesso.

⁸³ ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.



Il Soggetto Beneficiario è tenuto a conservare tutta la documentazione necessaria all'accertamento della veridicità delle informazioni e dei dati caricati sul Portale e asseriti mediante la succitata Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (DSAN)



DOCUMENTAZIONE UTILE

[Disponibili anche sul sito GSE nella sezione Attuazione misure PNRR> Parco Agrisolare](#)

- ◆ [FAQ](#) - Portale Supporto GSE
- ◆ [Video Tutorial Presentazione Portale Invio Proposta](#)
- ◆ [Video Tutorial Tool Analisi Scenari Controfattuale](#)
- ◆ [Decreto Ministeriale «Parco Agrisolare» del 25 marzo 2022](#)
- ◆ [Decreto Integrativo del 14 luglio 2022](#)
- ◆ [Avviso Pubblico del 23 agosto](#)
- ◆ [Avviso Pubblico aggiornamento del 23 settembre](#)
- ◆ [Regolamento Operativo Parco Agrisolare \(versione del 23.09.2022\)](#)
- ◆ [Codici ATECO Parco Agrisolare \(aggiornati al 23.09.2022\)](#)
- ◆ [Simulatore Analisi Controfattualità Grandi imprese](#)
- ◆ [Manuale Utente Portale Parco Agrisolare](#)



PRASSI DELLA SETTIMANA

PROVVEDIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

[Provvedimento 370046 del 29 settembre 2022](#)

Modalità e termini per l'esercizio della **facoltà di revoca** di cui all'articolo 1, commi 624 e 624-bis, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dei **regimi della rivalutazione, del riallineamento e dell'affrancamento** previsti dall'articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

RISOLUZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

[Risoluzione 50/E del 23 settembre 2022](#)

Istituiti i **codici tributo** per il versamento, tramite modello F24, delle **somme dovute a seguito della definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti** innanzi alla Corte di cassazione, ai sensi dell'articolo 5 della legge 31 agosto 2022, n. 130.

[Risoluzione 51/E del 23 settembre 2022](#)

Istituito il **codice tributo** per l'utilizzo in **compensazione**, tramite modello F24, del **credito d'imposta acquistato dai cessionari** (Bonus locazione piscine e imprese turistiche) di cui all'articolo 5 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25.

[Risoluzione 52/E del 23 settembre 2022](#)

Istituito il **codice tributo** per l'utilizzo, tramite modello F24, del **credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo per farmaci, inclusi i vaccini**.

RISPOSTE AGLI INTERPELLI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Le **Risposte** alle istanze di interpello **pubblicate** nel mese di **SETTEMBRE dalla n. 469** del 22.09.2022 **alla n. 482** del 28.09.2022, sono consultabili direttamente sul sito dell'Agenzia delle Entrate ai seguenti link: [Risposte alle istanze di interpello di Settembre](#)



SCADENZARIO

LO SCADENZARIO DAL 30.09.2022 AL 14.10.2022

Venerdì **30 settembre 2022**

I **contribuenti persone fisiche NON Titolari di partita Iva**, tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche (Modelli 730/2022, Redditi PF 2022), che hanno **scelto il pagamento rateale** e hanno effettuato il **primo versamento entro il 30 giugno 2022**, devono versare la **4° rata** delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali, **a titolo di saldo per l'anno 2021 e di primo acconto per l'anno 2022**, con applicazione degli interessi nella misura dello **0,99%**.

Per coloro che hanno scelto di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001, ovvero di effettuare il **primo versamento entro il 22 agosto 2022** (il 30 luglio cade di sabato e inoltre si tiene conto della proroga di Ferragosto), **si tratta del versamento della 3° rata**, calcolata maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello **0,42%**.

Venerdì **30 settembre 2022**

Ultimo giorno per regolarizzare la posizione dei **soggetti interessati a partecipare al riparto della quota del 5 per mille** dell'Irpef per l'esercizio finanziario 2022, che non hanno assolto in tutto o in parte entro i termini di scadenza gli adempimenti prescritti per l'ammissione al contributo.

Venerdì **30 settembre 2022**

Coloro che risultano proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, o utilizzatori a titolo di locazione finanziaria di autovetture e di autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose **con potenza superiore a 185 Kw** con bollo **scadente ad agosto 2022** e residenti in regioni che non hanno stabilito termini diversi, dovranno **versare l'addizionale erariale alla tassa automobilistica**, pari a **20 euro per ogni kilowatt di potenza del veicolo superiore a 185 Kw**, ridotta dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione del veicolo rispettivamente al 60%, al 30% e al 15%. Non



	<p>è più dovuta decorsi venti anni dalla data di costruzione.</p>
Venerdì 30 settembre 2022	<p>I soggetti che risultano al PRA proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria di veicoli con scadenza del bollo auto in agosto 2022 residenti in Regioni che non hanno stabilito termini diversi, devono effettuare il pagamento delle tasse automobilistiche (bollo auto):</p> <ul style="list-style-type: none">◆ presso le Agenzie Postali con apposito bollettino di C/Cp,◆ presso gli Uffici dell'A.C.I.,◆ le tabaccherie o le agenzie di pratiche auto,◆ oppure online sul sito dell'A.C.I., mediante il servizio Bollonet◆ attraverso l'home banking del proprio istituto di credito◆ o tramite l'app IO.
Venerdì 30 settembre 2022	<p>Per i soggetti obbligati, il 30 settembre 2022 scade il termine per il pagamento dell'imposta di bollo sulle fatture emesse nel secondo trimestre dell'anno 2022, ricordando che se l'importo dovuto complessivamente per il primo e secondo trimestre non supera 250,00 euro, il versamento potrà essere eseguito entro il 30 novembre.</p>
Venerdì 30 settembre 2022	<p>Ultimo giorno utile per l'invio della dichiarazione dell'imposta di soggiorno per gli anni 2020 e 2021 (solo per quest'anno è previsto un unico invio per entrambi i periodi di imposta, mentre, ordinariamente la dichiarazione dovrà essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo). La proroga al 30 settembre 2022 (in luogo del 30 giugno) è stata confermata dalla conversione in legge del Decreto Semplificazioni. Il modello può essere trasmesso utilizzando i canali telematici (entratel/fisconline) dell'Agenzia delle Entrate.</p>
Venerdì 30 settembre 2022	<p>Invio telematico dei dati delle spese sanitarie relative al primo semestre 2022 ai fini della predisposizione del modello 730 / REDDITI 2023 PF precompilato, da parte di medici e odontoiatri, farmacie e parafarmacie, ASL, psicologi, ecc. e veterinari.</p>



Venerdì 30 settembre 2022	<p>Gli Enti non commerciali di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e i produttori agricoli di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972, devono provvedere all'invio della Dichiarazione mensile dell'ammontare degli acquisti intracomunitari di beni registrati con riferimento al secondo mese precedente, dell'ammontare dell'imposta dovuta e degli estremi del relativo versamento (Modello INTRA 12), esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando i canali Fisconline o Entratel.</p>
Venerdì 30 settembre 2022	<p>I soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato partecipanti ad un Gruppo Bancario di cui all'art. 37-bis del Testo Unico di cui al d.lgs. 385 del 1993 che intendono esercitare l'opzione per diventare un unico soggetto passivo, denominato Gruppo IVA, devono presentare la dichiarazione per la costituzione del Gruppo IVA (Modello AG/1) per chi intende effettuare l'opzione (oppure la revoca) con effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.</p> <p>Il modello, sottoscritto da tutti i partecipanti, è presentato dal rappresentante del Gruppo IVA utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate. La sottoscrizione e la presentazione avvengono esclusivamente in modalità telematica diretta, tramite l'applicazione disponibile nell'area autenticata del sito internet www.agenziaentrate.gov.it.</p>
Venerdì 30 settembre 2022	<p>Le imprese di assicurazione, e le imprese di assicurazione estere che operano in Italia in regime di libera prestazione di servizi che non si avvalgono del rappresentante fiscale, devono provvedere al versamento dell'imposta sui premi e accessori incassati nel mese di agosto 2022, nonché degli eventuali conguagli dell'imposta dovuta sui premi e accessori incassati nel mese di luglio 2022.</p>
Venerdì 30 settembre 2022	<p>Gli enti non commerciali e gli agricoltori esonerati devono liquidare e versare l'Iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese di agosto, tramite modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario.</p>
Venerdì 30 settembre 2022	<p>I soggetti passivi Iva devono inviare, esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediario</p>

abilitato, la **Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA** effettuate nel **2° trimestre solare del 2022**, ovvero:

- ◆ relative ai mesi di aprile, maggio, giugno (soggetti mensili);
- ◆ relative al 2° trimestre (soggetti trimestrali)

utilizzando il modello utilizzando il Modello "Comunicazione liquidazioni periodiche IVA", esclusivamente in via telematica.

Venerdì **30 settembre 2022**

I **soggetti iscritti al (nuovo) Sportello unico per le importazioni (IOSS)** devono provvedere alla trasmissione telematica della **dichiarazione IVA IOSS** relativa alle vendite a distanza di beni importati (in spedizioni di valore intrinseco non superiore a € 150) del **mese precedente**, indicando per ogni Stato membro di consumo l'imponibile, l'aliquota e l'imposta dovuta per le cessioni di beni ivi effettuate. La Dichiarazione Iva loss è inviata elettronicamente all'Agenzia attraverso il Portale Oss.

Entro lo stesso termine va versata anche l'imposta dovuta in base alla dichiarazione mensile, ovvero l'**IVA** relativa alle vendite a distanza di beni importati da territori o Paesi terzi per le quali l'imposta è divenuta esigibile nel mese precedente.

Venerdì **30 settembre 2022**

Ultimo giorno utile per la presentazione del **730 precompilato all'Agenzia delle Entrate** da parte dei contribuenti che provvedono direttamente all'invio utilizzando direttamente l'applicazione web dell'Agenzia delle entrate senza avvalersi dell'assistenza fiscale prestata dal sostituto d'imposta, dai Caf e dai professionisti abilitati.

Venerdì **30 settembre 2022**

Gli **operatori finanziari** indicati all'art. 7, sesto comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605 (quali Banche, società, Poste Italiane S.p.a., gli Intermediari Finanziari, le Imprese di Investimento, gli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio, le Società di Gestione del Risparmio, nonché ogni altro Operatore Finanziario), devono inviare in via telematica utilizzando il software SID - Gestione Flussi Anagrafe Rapporti, la **Comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei dati, riferiti al mese solare precedente (agosto 2022)**, relativi ai



soggetti con i quali sono stati intrattenuti rapporti di natura finanziaria.

Venerdì **30 settembre 2022**

I contribuenti persone fisiche **NON Titolari di partita Iva**, tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche (Modelli 730/2022, Redditi PF 2022), che hanno **scelto il pagamento rateale** e hanno effettuato **il primo versamento entro il 30 giugno 2022**, devono versare la **4° rata** delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali, **a titolo di saldo per l'anno 2021 e di primo acconto per l'anno 2022**, con applicazione degli interessi nella misura dello **0,99%**.

Per coloro che hanno scelto di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001, ovvero di effettuare il **primo versamento entro il 22 agosto 2022** (il 30 luglio cade di sabato e inoltre si tiene conto della proroga di Ferragosto), **si tratta del versamento della 3° rata**, calcolata maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello **0,42%**.

Venerdì **30 settembre 2022**

Ultimo giorno utile per la presentazione dell'istanza per:

- ◆ **Rimborsi Iva Ue soggetti non residenti (extra Ue)** I soggetti passivi Iva stabiliti in Stati non appartenenti alla Comunità europea con cui esistono accordi di reciprocità devono presentare istanza, tramite il [modello Iva 79](#) da indirizzare al **Centro Operativo di Pescara - via Rio Sparto, 21 - 65129 Pescara**, per il rimborso dell'Iva assolta nello Stato italiano in relazione a beni e servizi ivi acquistati e importati. La trasmissione può essere effettuata tramite:

- ✓ consegna diretta
- ✓ servizio postale
- ✓ "corriere espresso".

Negli ultimi due casi farà fede la data di spedizione. Non saranno ritenute valide le istanze pervenute via fax o per posta elettronica.

- ◆ **Rimborsi Iva Ue non residenti comunitari**
Il cittadino comunitario non residente in Italia stabilito in altri Stati membri della Comunità europea deve presentare istanza, con modalità telematica, allo Stato membro ove è stabilito per il rimborso dell'Iva



assolta nello Stato italiano in relazione a beni e servizi ivi acquistati e importati da parte dei soggetti stabiliti in altri Stati membri della Comunità.

◆ **Rimborsi Iva Ue residenti**

I soggetti passivi Iva stabiliti nel territorio dello Stato devono presentare istanza, con modalità telematica, per il rimborso dell'Iva assolta in un altro Stato membro in relazione a beni e servizi ivi acquistati o importati.

Le istanze di rimborso devono essere presentate esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline a seconda del canale a cui si è abilitati). Il termine previsto per la presentazione è il 30 settembre dell'anno solare successivo a quello per il quale si chiede la somma.

Lunedì **3 ottobre 2022**

Le **parti contraenti di contratti di locazione e affitto** che non abbiano optato per il regime della "cedolare secca" devono **versare l'imposta di registro** sui contratti di locazione e affitto **stipulati in data 01/09/2022 o rinnovati tacitamente con decorrenza dal 01/09/2022**, con Modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (**F24 ELIDE**).
